

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE CINQUE

Miglioramenti alle pensioni di guerra

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1984

ONOREVOLI SENATORI. — Ci sembra doveroso presentare un disegno di legge, a carattere d'urgenza, che permetta un minimo di tranquillità economica ad alcune decine di supermutilati di guerra con due o più superinvalidità, visto lo stato di necessità in cui versano. Ad onore del vero il Parlamento ha approvato all'unanimità la legge di delega al Governo n. 533 del 23 settembre 1981, la quale, nei punti *d*), *e*) ed *f*) dell'articolo 1, prevedeva di risolvere i problemi pensionistici, anche mediante l'istituzione di nuove tabelle, e quelli assistenziali onde assicurare, in relazione alla gravità dell'infermità o mutilazione, un'effettiva assistenza in base ai costi.

Il decreto delegato n. 834 non ha ottemperato alla volontà del Parlamento, pur riconoscendo l'esistenza di una categoria di superinvalidi; infatti all'ultimo comma del punto *f*) dei « Criteri per l'applicazione delle tabelle... » annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981, si evince che, quando trattasi di soggetti affetti da due o più superinvalidità, come

la cecità bilaterale assoluta e permanente con l'amputazione di ambedue le mani, alla mancanza della funzione visiva si aggiunge anche quella tattile, la quale è vicariante alla prima. In diversi casi si aggiungono alle infermità citate anche la sordità, gravi disturbi cardiaci, nervosi, delle vie urinarie, dell'apparato digerente, eccetera, regolarmente accertati; in alcuni casi due di queste si cumulano alle prime.

Pertanto si propone l'istituzione di due assegni straordinari a carattere temporaneo, in attesa che il Parlamento riordini la materia delle pensioni di guerra:

a) un assegno straordinario di infermità che si aggiunge a quello delle tabelle C, E ed F, da corrispondere ai supermutilati di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente qualora sia accompagnata da una seconda superinvalidità: amputazione di ambedue le mani. Se con le infermità citate coesistono altre due infermità, di cui una vicariante (sordità bilaterale con perdita uditiva dell'80 per cento) e l'altra

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ascrivibile alla V categoria della tabella A, l'assegno corrisposto sarà maggiorato;

b) ai supermutilati con due superinvalidità, di cui al precedente punto a), viene concesso un assegno cumulativo speciale adeguato ai costi effettivi della necessità di assistenza e di accompagnamento. Qualora coesistano altre due infermità, sopra elencate, l'assegno corrisposto sarà maggiorato.

Onorevoli colleghi, ci sembra superfluo ricordare lo stato di necessità di questa benemerita categoria di cittadini, i quali sono stati chiamati a combattere in nome della patria o sono stati raggiunti dalla guerra devastatrice, molti in tenera età, nelle loro case e ne hanno avuto i corpi deformati.

Il loro numero è peraltro modesto, in tutto circa 400 persone di cui:

rientranti nel primo comma dell'articolo 1, circa 10-15 persone;

rientranti nel secondo comma dell'articolo 1, circa 90 persone;

rientranti nel terzo comma dell'articolo 1, circa 300 persone.

È bene informare i colleghi che all'onere finanziario, invero assai modesto, si fa fronte utilizzando una piccola parte del residuo attivo del capitolo n. 6856 del Ministero del tesoro riguardante le pensioni di guerra. Anche per questo motivo si raccomanda una sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Istituzione dell'assegno straordinario per infermità plurime)*

Ai grandi invalidi di guerra con due o più superinvalidità, di cui una iscritta al punto 1 della lettera A (cecità bilaterale assoluta e permanente con perdita anatomica dei bulbi oculari) e l'altra al punto 1 della lettera A-bis (amputazione degli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani) della tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981, quando concorrano una terza e una quarta infermità ambedue iscrivibili entro la quinta categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981, viene corrisposto un assegno straordinario per infermità plurime nella misura annua di lire 24.600.000.

Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, quando concorra un'altra superinvalidità;

a) amputazione delle due mani o dei due piedi;

b) amputazione di un arto inferiore e superiore insieme;

c) sordità bilaterale assoluta,

l'assegno sarà corrisposto nella misura annua di lire 18.600.000.

Ai grandi invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, quando sia accompagnata da una seconda infermità:

a) perdita della lingua o della favella;

b) castrazione o mancanza del pene;

c) amputazione di un arto superiore od inferiore fino al limite della perdita di una mano o di un piede,

l'assegno sarà corrisposto nella misura annua di lire 7.500.000.

Art. 2.

(Istituzione dell'assegno cumulativo speciale, per i costi effettivi dell'assistenza e dell'accompagnamento)

Ai grandi invalidi di guerra di cui al primo comma del precedente articolo 1 viene corrisposto un assegno cumulativo speciale, adeguato ai costi effettivi della necessità di assistenza e di accompagnamento, nella misura mensile di lire 3.000.000.

Ai grandi invalidi di guerra di cui al secondo comma del precedente articolo 1 l'assegno cumulativo speciale, adeguato ai costi effettivi della necessità di assistenza e di accompagnamento, viene corrisposto nella misura mensile di lire 2.400.000.

Ai grandi invalidi di guerra di cui al terzo comma del precedente articolo 1 l'assegno cumulativo speciale per l'assistenza sarà corrisposto nella misura mensile di lire 800.000.

L'assegno di cui al presente articolo si aggiunge agli assegni di assistenza ed integrazione corrisposti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981, e va incluso tra quelli che beneficiano dell'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 del citato decreto, a partire dal 1° gennaio 1985.

L'assegno straordinario per infermità plurime, di cui ai commi precedenti, si aggiun-

ge a quello corrisposto dalle tabelle C, E ed F annesse al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981, va incluso tra quelli che beneficiano dell'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 dello stesso decreto, a partire dal 1° gennaio 1985, ed è reversibile alle vedove ed agli orfani nella misura del 50 per cento del suo importo.

Art. 3.

*(Decorrenza dei benefici
e copertura finanziaria)*

I benefici previsti dagli assegni di cui ai precedenti articoli decorrono dal 1° gennaio 1984 e vengono corrisposti d'ufficio con procedura d'urgenza.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1984, valutato in lire 8.500.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.